

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 36

25 ottobre 2005

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

Oggetto consiliare n. 664

RELAZIONE

La Regione si accinge alla discussione di una nuova legge regionale sull'emigrazione, o meglio sugli emiliano-romagnoli nel mondo, completando in tal modo un percorso avviato nel '95 con la separazione delle competenze in materia di emigrazione ed immigrazione e che ha avuto, per l'immigrazione, il suo epilogo con la legge approvata nel marzo del 2004.

La nuova legge sugli emiliano-romagnoli intende delineare una politica di piena valorizzazione del patrimonio storico economico e culturale rappresentato dalle comunità italiane all'estero, nella consapevolezza della straordinaria risorsa umana costituita da quest'altra Italia sparsa nel mondo. Per questo la nuova legge regionale tiene conto:

- delle mutate e profondamente modificate situazioni in cui si trovano gli emiliano-romagnoli per nascita o discendenza che vivono all'estero, sotto l'aspetto politico, giuridico, sociale, culturale ed economico;
- delle nuove ed allargate competenze delle Regioni in materia di rapporti internazionali a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione e dei mutati rapporti istituzionali tra Stato, Regioni ed organismi rappresentativi degli Italiani all'estero;
- dell'incremento consistente delle associazioni degli emiliano-romagnoli nel mondo e del ruolo di cerniera che le stesse hanno assunto tra la nostra Regione, le reti consolari, gli organismi economici e le istituzioni locali;
- della opportunità di tutelare l'associazionismo e riconoscere l'istituzione di federazioni di associazioni e della necessità di scambio di esperienze e di momenti di confronto, sia attraverso conferenze d'area, sia con conferenze regionali degli emiliano-romagnoli all'estero, per garantire un concreto collegamento e per assicurare la più estesa partecipazione;
- della partecipazione ed inserimento dei giovani nella dialettica associativa e nel rapporto tra le associazioni e la Regione nonché della necessità di coinvolgimento dei giovani nell'iniziativa regionale;
- della necessità di pervenire ad una nuova definizione della composizione della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo;
- delle situazioni di particolare drammaticità sociale ed economica emerse in questi ultimi anni in alcuni Paesi dell'America Latina, in particolare in Argentina, che hanno impegnato la nostra Regione in interventi di carattere straordinario.

In questo mutato quadro di riferimento, la nuova legge deve fissare principi generali cui attenersi nella programmazione delle attività, nei rapporti con le nostre associazioni all'estero, nelle finalità che intende perseguire. Come criterio generale e di fondo, è apparso opportuno elaborare una legge che fissi principi e criteri generali, demandando poi a direttive, regolamenti e atti amministrativi le specificità e la puntualizzazione degli interventi, nonché la regolamentazione degli strumenti attuativi della legge.

Il Titolo I – definisce i principi generali, le finalità e i destinatari. Non è solo la parte definitoria, infatti i concetti ed i propositi che elenca danno il tono alla legge: per le aperture ed il riconoscimento del ruolo fondamentale delle comunità e delle associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, per le possibilità di iniziativa autonoma della Regione e per i rapporti istituzionali che introduce.

All'art. 2 – vengono individuati i destinatari e tra questi, si riconoscono le associazioni all'estero e le loro federazioni. Questo è un aspetto fortemente innovativo che consente di allargare la partecipazione degli emigrati, attraverso la valorizzazione delle loro associazioni.

Il Titolo II – accorpa e rende di più facile lettura e gestione alcuni degli interventi già previsti nella Legge 14/90 e, contemporaneamente, ne introduce di nuovi, sintonizzandosi con le mutate esigenze. Si rafforza la qualità e la dimensione degli interventi destinati a favorire la crescita professionale, sociale, culturale ed economica degli emiliano-romagnoli all'estero, principalmente dei giovani. Si riafferma con forza la volontà di sviluppare rapporti istituzionali in tutti i settori fra la Regione ed i luoghi ove sono presenti le nostre comunità, riconoscendone la straordinaria valenza.

Art. 6 – si riconferma la volontà di valorizzare l'associazionismo prevedendo interventi a sostegno e l'istituzione di un elenco regionale delle associazioni.

All'art. 7 – si prevedono interventi straordinari, affermando principi di solidarietà internazionali propri della nostra Regione.

All'art. 9, comma 3 – si riconosce alle Province un ruolo di coordinamento sul territorio.

Il Titolo III – delinea composizione e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, quale organo deputato ad attuare, qualificare e coordinare gli interventi e le azioni previste nella legge, nonché a valorizzare i rapporti con i Paesi dell'emigrazione emiliano-romagnola.

L'art. 10 – definisce le funzioni della Consulta ed evidenzia l'esigenza di un suo collegamento con il C.G.I.E. e con gli altri organismi dello Stato e delle Regioni che operano a favore degli italiani all'estero.

L'art. 11 – identifica la composizione della Consulta che prevede rappresentanti di ogni Provincia, dei Comuni,

dell'Unioncamere, delle Università della Regione, delle ARSTUD, dell'Ufficio scolastico regionale, oltre ai rappresentanti delle associazioni di volontariato che operano in Regione a favore degli emigrati, ai rappresentanti delle associazioni degli emiliano-romagnoli all'estero e dei giovani, nonché rappresentanti degli istituti di patrocinio sociale.

L'art. 11 – definisce anche i tempi di elezione del Presidente della Consulta, quelli della designazione dei componenti medesimi, nonché la eventuale partecipazione, senza diritto di voto, ai lavori della Consulta di rappresentanti di enti, associazioni e del C.G.I.E. di origine emiliano-romagnola.

L'art. 12 – definisce i casi di decadenza dei Componenti della Consulta e le modalità per la loro sostituzione.

L'art. 13 – fissa le modalità di funzionamento della Consulta, i tempi di elezione del Comitato esecutivo, nonché la costituzione di federazioni fra associazioni di emiliano-romagnoli all'estero.

L'art. 14 – elenca composizione e compiti del Comitato Esecutivo della Consulta.

L'art. 15 – definisce il ruolo del Consultore e ne fissa i compiti.

L'art. 16 – istituisce le Conferenze d'area al fine di garantire un concreto collegamento con gli emiliano-romagnoli nelle diverse aree geografiche ed individua i possibili partecipanti alle Conferenze, da convocarsi dalla Giunta regionale, su proposta della Consulta.

L'art. 17 – istituisce la Conferenza regionale degli emiliano-romagnoli all'estero, da convocarsi almeno una volta durante la legislatura regionale.

Il Titolo IV – riguarda le disposizioni finanziarie, introducendo la disposizione di spese di rappresentanza da assegnare al Presidente della Consulta, in analogia alle disposizioni previste per i consiglieri delegati alla Presidenza.

Con l'art. 18 – si stabiliscono le spese per il Presidente e per il funzionamento della Consulta, del Comitato esecutivo, nonché quelle per l'assolvimento dei compiti assegnati, prevedendo che le risorse a copertura di queste ultime possono essere messi a disposizione del Presidente della Consulta che le amministra in qualità di funzionario delegato dalla Regione. Con lo stesso articolo si puntualizzano i compensi e i rimborsi spettanti ai consultori, ai membri del Comitato esecutivo, agli invitati alle riunioni della Consulta e ai presidenti di associazioni estere o loro rappresentanti per la partecipazione ad incontri promossi dalla Consulta.

L'art. 19 – dispone le spese di rappresentanza del Presidente della Consulta.

L'art. 22 – introduce la clausola valutativa per informare l'Assemblea legislativa sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti.

PROGETTO DI LEGGE**SOMMARIO****TITOLO I – PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ E DESTINATARI**

- Art. 1 – Principi generali e finalità
 Art. 2 – Destinatari

TITOLO II – INTERVENTI

- Art. 3 – Azioni a favore degli emiliano-romagnoli all'estero
 Art. 4 – Interventi a favore degli italiani emigrati che rientrano nella regione Emilia-Romagna
 Art. 5 – Attività culturali, formative, di informazione e ricerca
 Art. 6 – Interventi di sostegno all'associazionismo ed istituzione dell'elenco regionale
 Art. 7 – Interventi straordinari
 Art. 8 – Concessione di benemeritenze
 Art. 9 – Programmazione degli interventi ordinari e concessione dei relativi benefici

TITOLO III – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

- Art. 10 – Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo
 Art. 11 – Composizione della Consulta
 Art. 12 – Decadenza e sostituzioni
 Art. 13 – Funzionamento della Consulta
 Art. 14 – Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti
 Art. 15 – Compiti del Consultore
 Art. 16 – Conferenza d'area
 Art. 17 – Conferenza regionale degli emiliano-romagnoli all'estero

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

- Art. 18 – Spese per il Presidente e per il funzionamento della Consulta
 Art. 19 – Spese di rappresentanza del Presidente della Consulta
 Art. 20 – Norme transitorie e finali
 Art. 21 – Norma finanziaria

- Art. 22 – Clausola valutativa
 Art. 23 – Abrogazioni

**TITOLO I
 PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ E DESTINATARI****Art. 1
 Principi generali e finalità**

1. La Regione riconosce negli emiliano-romagnoli nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una componente essenziale della società regionale ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i Paesi che li ospitano, e attribuisce ai rapporti con tale componente un valore fondamentale da sostenere e sviluppare.
2. La Regione, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate dalla Costituzione, in attuazione del proprio Statuto ed in armonia con le iniziative statali e comunitarie, anche coordinandosi con eventuali iniziative di altre Regioni, definisce le proprie azioni a sostegno degli emiliano-romagnoli nel mondo, attraverso programmi di interventi idonei a favorire il consolidamento e lo sviluppo delle reciproche relazioni.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione attua, promuove e sostiene:
 - a) iniziative di collaborazione istituzionale negli Stati di residenza degli emiliano-romagnoli all'estero;
 - b) iniziative all'estero volte a favorire l'integrazione, la promozione socio-culturale, professionale ed economica degli emiliano-romagnoli nelle società di accoglienza;
 - c) attività culturali dirette a conservare e valorizzare l'identità culturale della terra di origine e a rinsaldare i rapporti con l'Emilia-Romagna;
 - d) attività culturali e di ricerca storica volte ad inserire l'esperienza migratoria degli emiliano-romagnoli all'estero nella formazione dei cittadini della Regione, in particolare dei giovani;
 - e) iniziative degli Enti locali in materia migratoria e di rapporti internazionali, riguardanti le politiche familiari, socio-assistenziali, culturali, artistiche, formative e informative o volte a conservare e valorizzare la cultura d'origine degli emiliano-romagnoli all'estero;
 - f) interventi volti ad agevolare l'inserimento ed il reinserimento sociale e lavorativo degli emigrati italiani e dei loro discendenti rientranti nella regione;
 - g) attività di associazioni, loro federazioni, altri organismi ed istituzioni aventi sede in regione e all'estero

Per annotazioni

che operino con continuità a favore degli emiliano-romagnoli all'estero;

h) interventi in caso di emergenza socio-economica nei Paesi ospitanti le comunità di emiliano-romagnoli.

4. La Regione svolge a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, gli interventi indicati al Titolo II della presente legge. Tali interventi sono svolti:

a) coordinandoli con le altre istituzioni e organizzazioni finalizzate alla cooperazione internazionale, allo sviluppo dell'economia regionale e alla valorizzazione del fenomeno migratorio, inteso come risorsa dell'intera società regionale;

b) operando in rapporto collaborativo con gli emiliano-romagnoli, anche attraverso le loro associazioni e federazioni, per valorizzarne il ruolo, le competenze professionali e imprenditoriali, nonché l'integrazione nei Paesi ospitanti.

5. Per l'attuazione della presente legge, la Regione si rapporta con le istituzioni della Repubblica e con gli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.

Art. 2 *Destinatari*

1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono:

a) gli emiliano-romagnoli, per nascita o per residenza, emigrati all'estero, nonché le loro famiglie e i loro discendenti; il periodo di permanenza all'estero, certificato con mezzi idonei, non può essere inferiore a 2 anni, a meno che non si tratti di rientro forzato a causa di infortunio, malattia professionale invalidante o di eventi socio-politici tali da determinare un pericolo o pregiudizio per la permanenza dei soggetti interessati nei Paesi di emigrazione;

b) i cittadini italiani e loro familiari rimpatriati da non più di 2 anni, che acquistino o riacquistino la residenza in un comune della regione;

c) gli Enti locali della regione e le associazioni che operino sul territorio regionale da almeno tre anni nel campo dell'emigrazione, iscritte nei registri di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo");

d) le associazioni all'estero e loro federazioni, che siano costituite in tutto o in parte da emiliano-romagnoli, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6.

TITOLO II INTERVENTI

Art. 3

Azioni a favore degli emiliano-romagnoli all'estero

1. La Regione Emilia-Romagna realizza e promuove a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):

a) interventi, realizzati in Italia e all'estero, di formazione e informazione, compresi stages presso aziende emiliano romagnole, finalizzati al miglioramento delle prospettive lavorative e professionali, e tesi allo sviluppo dei rapporti economici, sociali e culturali fra la regione ed i luoghi di emigrazione degli emiliano-romagnoli all'estero;

b) interventi e manifestazioni volte a sviluppare relazioni economiche con i Paesi di residenza degli emiliano-romagnoli all'estero, nonché a sostenere iniziative ed attività di carattere socio-economico delle comunità emiliano-romagnole;

c) iniziative e manifestazioni promozionali tese a diffondere la conoscenza della lingua italiana, della storia, della cultura, della situazione sociale e dell'economia della regione e delle comunità emiliano-romagnole all'estero;

d) iniziative di interscambi culturali, compresi soggiorni nel territorio regionale, tra emiliano-romagnoli residenti in regione ed emigrati;

e) iniziative tese a favorire, nel rispetto della legislazione italiana e del Paese ospitante, l'inserimento scolastico e la partecipazione a corsi universitari e di specializzazione;

f) iniziative di solidarietà e sostegno per gli emiliano-romagnoli all'estero che versino in stato di indigenza;

g) iniziative informative sulla legislazione regionale e nazionale riguardanti materie di interesse degli emigrati;

h) iniziative volte a favorire la circolazione delle informazioni e della cultura, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche, fra gli emiliano-romagnoli all'estero, le loro comunità e fra queste e l'Emilia-Romagna.

Art. 4

Interventi a favore degli italiani emigrati che rientrano nella regione Emilia-Romagna

1. La Regione favorisce la fruizione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), degli interventi in materia di supporto all'imprenditorialità, forma-

zione professionale, assistenza e politica della casa previsti dalla vigente legislazione regionale. A tal fine la Regione può realizzare attività di studio, assistenza, consulenza, tutoraggio.

2. La Regione, nei limiti dello specifico stanziamento di bilancio, provvede a favore dei soggetti di cui al comma 1, che versino in condizioni di accertata indigenza:

- a) al concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un comune dell'Emilia-Romagna;
- b) al concorso alle spese sostenute per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari.

3. A tal fine la Regione emana direttive ai Comuni affinché provvedano alla raccolta e alla istruttoria delle richieste di cui al comma 2. Inoltre, la Regione, nell'ambito delle specifiche risorse annualmente stanziare nel bilancio regionale, con proprio atto sulla base del risultato dell'istruttoria effettuata, definisce l'entità delle somme che ciascun Comune dovrà corrispondere ai soggetti richiedenti e le modalità di erogazione delle stesse.

4. La Regione, di concerto con gli Enti locali, emana direttive per individuare modalità di coordinamento per eventuali altre provvidenze che volontariamente gli Enti locali intendano prevedere per gli stessi beneficiari.

Art. 5

Attività culturali, formative, di informazione e ricerca

1. La Regione, al fine della migliore conoscenza del fenomeno migratorio emiliano romagnolo, incentiva indagini e ricerche, sostiene attività culturali sul territorio regionale, e promuove e assegna l'attribuzione di borse, assegni di studio, e premi per tesi di laurea.

2. La Regione tende a valorizzare le realizzazioni artistiche e culturali degli emiliano-romagnoli all'estero. La Regione valorizza, altresì, le esperienze degli emiliano-romagnoli all'estero che si sono particolarmente distinti nei settori scientifico, socio-economico e politico.

Art. 6

Interventi di sostegno all'associazionismo ed istituzione dell'elenco regionale

1. La Regione riconosce e valorizza l'attività e la funzione di carattere sociale, culturale, formativa, assistenziale delle associazioni, che operano, con continuità e senza fini di lucro, a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti.

2. La Regione istituisce presso la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo un apposito elenco, nel quale sono iscritte le associazioni e le federazioni fra associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, aventi sedi nei Paesi ospitanti che abbiano uno Statuto a base democratica, presentino un programma biennale di attività.

3. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, i requisiti per il riconoscimento, il funzionamento e la rappresentatività delle associazioni e delle federazioni, organismi composti da almeno tre associazioni di emiliano-romagnoli all'estero.

4. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, la Regione concede contributi destinati a sostenere le attività:

- a) dei soggetti di cui al comma 2;
- b) dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 7

Interventi straordinari

1. In coerenza con i principi di solidarietà internazionale che la Regione persegue, la Giunta può realizzare, d'intesa con le competenti Autorità statali e sentite la competente Commissione consiliare e la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, interventi di tipo umanitario e sociale a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) qualora si verificano calamità naturali o particolari eventi sociali, economici o politici nei Paesi ospitanti.

Art. 8

Concessione di benemerienze

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato esecutivo della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, conferisce annualmente diplomi di benemerienza agli emiliano-romagnoli all'estero che hanno particolarmente onorato l'Emilia-Romagna nel mondo.

Art. 9

Programmazione degli interventi ordinari e concessione dei relativi benefici

1. All'attuazione degli interventi di cui al presente titolo, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispose il Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero per l'approvazione dell'Assemblea legislativa.

2. Il Piano triennale regionale individua:

- a) i criteri e le modalità, per l'attuazione degli interventi da realizzare dalla Regione direttamente, in concorso con altre istituzioni o in collaborazione con le asso-

- ciazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza;
- b) la misura, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi agli Enti locali, nonché ai soggetti previsti all'articolo 6, commi 2 e 4, lettera b);
- c) le aree geografiche, le modalità di carattere organizzativo e partecipativo inerenti la Conferenza d'area prevista all'articolo 16.
3. Le Province collaborano con la Regione per l'attuazione del Piano triennale, al fine di svolgere le funzioni di coordinamento sul territorio.

TITOLO III
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
DELLA CONSULTA
DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

Art. 10

Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo

1. La Regione, al fine di attuare, qualificare e coordinare gli interventi e le azioni di cui alla presente legge e valorizzare i rapporti con i Paesi dell'emigrazione emiliano-romagnola, si avvale della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, di seguito definita Consulta.
2. La Consulta è organo consultivo e strumento di iniziativa della Giunta regionale, con compiti di proposta e di rappresentanza delle esperienze migratorie della Regione ed esercita le seguenti funzioni:
- a) formula, di propria iniziativa e su richiesta della Giunta, pareri e proposte in relazione al piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, nonché nell'ambito del programma annuale; esprime pareri sulle proposte di adeguamento di leggi e provvedimenti regionali alle esigenze nel settore;
- b) promuove e collabora a studi, ricerche e indagini su materie riguardanti le comunità emiliano-romagnole nel mondo;
- c) promuove, in collaborazione con associazioni, istituzioni ed enti interessati, incontri e iniziative riguardanti l'emigrazione, finalizzati anche a tutelare e rappresentare i diritti degli emiliano-romagnoli nel mondo;
- d) promuove programmi culturali e manifestazioni per le comunità emiliano-romagnole all'estero;
- e) favorisce il coordinamento e supporta lo sviluppo delle attività delle associazioni degli emiliano-romagnoli all'estero e delle federazioni;

- f) cura la tenuta dell'elenco delle associazioni emiliano-romagnole nel mondo, di cui all'articolo 6, comma 2;
- g) predispone il piano annuale delle proprie attività;
- h) presenta ogni anno una relazione sulle attività svolte;
- i) svolge ogni altra attività di proposta in materia di emigrazione.
2. La Consulta agisce in collegamento con il Consiglio generale degli italiani all'estero (C.G.I.E.), con gli altri organismi dello Stato e delle Regioni che operano in favore degli italiani all'estero.

Art. 11

Composizione della Consulta

1. La Consulta è costituita all'inizio di ogni legislatura e dura in carica fino alla scadenza dell'Assemblea legislativa.
- È composta da:
- a) il Presidente nominato dalla Giunta regionale;
- b) n. 3 componenti dell'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare competente;
- c) n. 1 rappresentante, designato da ciascuna Provincia;
- d) n. 2 rappresentanti dei Comuni designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali;
- e) n. 6 rappresentanti indicati da organizzazioni ed associazioni di volontariato italiane, che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino con continuità da almeno tre anni in Italia e all'estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie;
- f) n. 15 rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all'estero proposti dalle federazioni o dalle associazioni di emiliano-romagnoli all'estero iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni medesime;
- g) n. 8 giovani, rappresentanti degli emiliano-romagnoli all'estero, che abbiano compiuto la maggiore età e non superato il 35° anno, indicati dalle federazioni o dalle associazioni all'estero;
- h) n. 1 rappresentante designato dall'Unioncamere della Regione Emilia-Romagna;
- i) n. 4 rappresentanti designati dagli istituti di patrocinio sociale che operino in campo nazionale e regionale e abbiano uffici all'estero;
- j) n. 2 rappresentanti designati congiuntamente dalle Università degli Studi aventi sede legale nella regione;
- k) n. 1 rappresentante designato congiuntamente dalle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ARSTUD) operanti nella regione;

- 1) n. 1 rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale.
2. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura. Le designazioni dei membri della Consulta debbono avvenire entro 45 giorni dalla richiesta. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta, secondo le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).
4. Il Presidente della Consulta può, sentito il parere del Comitato esecutivo, invitare ai lavori della Consulta stessa, rappresentanti di enti, membri del C.G.I.E. di origine emiliano-romagnola, associazioni ed organismi, nonché esperti o consulenti per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. I soggetti invitati non hanno diritto di voto.
5. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare gli Assessori regionali e i Presidenti delle Commissioni dell'Assemblea legislativa interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.
6. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1994.

Art. 12

Decadenza e sostituzioni

1. I componenti della Consulta decadono con il venire meno del mandato di rappresentanza tra gli stessi e gli enti, associazioni e organizzazioni che li hanno designati e nel caso in cui i consultori di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f) e g) perdano la residenza nel Paese di emigrazione.
2. Il Comitato esecutivo della Consulta dichiara la decadenza dei consultori nel caso di tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni della Consulta, e avvia le procedure per la sostituzione, attraverso la nuova designazione, da parte del Presidente della Giunta regionale.

Art. 13

Funzionamento della Consulta

1. La Consulta si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti, il Comitato esecutivo o la Giunta regionale.

2. La Consulta elegge nella prima seduta di insediamento il Comitato esecutivo e può costituire al proprio interno commissioni o gruppi di lavoro permanenti per l'esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche.

3. Al fine di coordinare l'attività delle comunità emiliano romagnole all'estero, la Consulta favorisce la costituzione di federazioni fra le associazioni degli emiliano-romagnoli, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3.

4. La Consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento, limitatamente agli aspetti non previsti dalla presente legge. In particolare il regolamento disciplina l'elezione e le modalità di funzionamento del Comitato esecutivo, nonché le modalità con cui il Presidente delega i consultori a partecipare, in sua rappresentanza, ad eventi ed iniziative in Italia e all'estero.

Art. 14

Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente della Consulta e da sei membri, eletti dalla Consulta, almeno due dei quali debbono essere scelti fra gli emiliano-romagnoli all'estero.
2. Il Comitato esecutivo:
 - a) può richiedere la convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, indicando l'ordine del giorno;
 - b) collabora con il Presidente per la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti l'emigrazione;
 - c) esprime il parere alla Giunta in ordine all'elaborazione del piano annuale, in particolare per quanto riguarda l'articolo 9, comma 2, lettera b);
 - d) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta, in ordine agli atti amministrativi generali concernenti l'applicazione della presente legge;
 - e) in via d'urgenza può esprimere pareri richiesti alla Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima seduta utile.
3. Le funzioni di segretario sono svolte ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1994.

Art. 15

Compiti del Consultore

1. Il Consultore è il referente della Regione nell'area

geografica individuata dalla Consulta, ove rappresenta le esigenze e le istanze delle collettività emiliano romagnole.

2. Il Consultore, in particolare:

- a) mantiene i rapporti con gli emiliano-romagnoli e con le loro associazioni e federazioni, con gli organismi istituzionali dell'emigrazione italiana, con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani, nonché con le altre istituzioni che rappresentano l'Italia all'estero;
- b) contribuisce alla formulazione ed alla attuazione del Piano previsto all'articolo 9 ed annualmente presenta alla Consulta una relazione sull'attività svolta e sullo stato delle collettività emiliano-romagnole che rappresenta;
- c) svolge ogni altro compito per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge.

Art. 16

Conferenza d'area

1. Allo scopo di garantire un concreto collegamento con gli emiliano-romagnoli nelle diverse aree geografiche e per assicurarne una più estesa partecipazione, la Giunta regionale, su proposta della Consulta, può promuovere Conferenze d'area all'estero, alle quali partecipano gli Assessori regionali e i Presidenti di Commissioni consiliari interessati, o loro delegati, i Consultori ed i rappresentanti delle associazioni degli emiliano-romagnoli residenti in quelle aree, nonché rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni culturali ed economiche operanti in Italia e nell'area geografica prescelta.

Art. 17

Conferenza regionale degli emiliano-romagnoli all'estero

1. La Giunta regionale, almeno una volta nella legislatura, indice la Conferenza regionale degli emiliano-romagnoli all'estero, quale momento di proposta, partecipazione, confronto con istituzioni, enti ed organismi interessati allo svolgimento di funzioni e compiti attinenti al fenomeno dell'emigrazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 18

Spese per il Presidente e per il funzionamento della Consulta

1. Alle spese per il Presidente e per il funzionamento della Consulta, del suo Comitato esecutivo, nonché per

l'assolvimento dei compiti ad essi assegnati dalla presente legge, l'Amministrazione regionale provvede con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 della presente Legge. Annualmente la Giunta regionale provvede alla quantificazione delle risorse necessarie per il funzionamento della Consulta individuando altresì le tipologie delle spese finanziabili.

2. Nell'ambito dei fondi previsti al comma 1, le risorse a copertura delle spese relative ai membri del Comitato esecutivo di cui all'articolo 14, ad eccezione del Presidente della Consulta, nonché le spese sostenute individualmente dai Consultori, dagli invitati alle riunioni della Consulta e dai Presidenti di associazioni estere o loro rappresentanti per la partecipazione a conferenze e riunioni all'estero, possono essere messi a disposizione del Presidente della Consulta, il quale li amministra in qualità di funzionario delegato dalla Regione, sulla base della normativa regionale per la disciplina della gestione di fondi assegnati ai funzionari delegati.

3. Al Presidente, qualora sia persona estranea all'Amministrazione regionale, viene attribuito un compenso pari al 50 % dell'indennità di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale).

4. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del Comitato esecutivo, nonché per le missioni svolte nell'ambito della carica di consultore, ai componenti della Consulta residenti all'estero, è corrisposto un rimborso spese definito con regolamento della Giunta regionale. Lo stesso rimborso compete al Presidente e ai componenti della Consulta che, in rappresentanza della stessa, si recano all'estero previa autorizzazione della Presidenza della Giunta regionale. Lo stesso regolamento disciplina i compensi ed i rimborsi spettanti al Presidente e ai componenti della Consulta per la partecipazione ad incontri, convegni, seminari e conferenze e l'ammontare del rimborso delle spese.

5. Per la partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato esecutivo, spettano ai componenti residenti nel territorio nazionale, ad eccezione del Presidente, un gettone di presenza e il rimborso delle spese viaggio nella misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della Regione.

Art. 19

Spese di rappresentanza del Presidente della Consulta

1. Salvo diversa disposizione, al Presidente della Con-

sulta si applicano le disposizioni previste per i Consiglieri delegati alla Presidenza in materia di spese di rappresentanza, ai sensi dell'art. 22 del regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 (Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali).

Art. 20
Norme transitorie e finali

1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 4.

2. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alle leggi regionali abrogate all'articolo 23, sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni contenute nelle suddette leggi.

Art. 21
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie od istituendo apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 22
Clausola valutativa

1. Con cadenza triennale la Giunta regionale informa l'Assemblea legislativa sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti. A tal fine la Giunta presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:

- a) come si è modificato il fenomeno dell'associazionismo degli emiliano-romagnoli all'estero a seguito dell'istituzione dell'elenco previsto all'articolo 6;
- b) quali interventi sono stati attuati per favorire l'informazione e la comunicazione della Regione Emilia-Romagna con gli emiliano-romagnoli all'estero.

Art. 23
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi:
 - a) la legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione. Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione dell'immigrazione);
 - b) la legge regionale 14 aprile 1995, n. 35 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 "Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione").

